



ITAL NEWS

"Il piacere di assistervi"



Stampato nella sede ITAL di San Bonifacio - Via Ospedale Vecchio, 6/A - 37047 San Bonifacio (VR) - tel. & fax 045/6102525
Ideato da Rosario (detto Rino) Davoli - Responsabile Sedi Ital San Bonifacio - Bussolengo

Distribuzione Gratuita

INVALIDITA' CIVILE: Possibile il ricorso amministrativo

Presentare ricorsi in via amministrativa contro i provvedimenti di rigetto degli enti territoriali o dell'Inps, in materia d'invalidità civile, è ancora possibile.

È proprio l'Istituto previdenziale, con un messaggio, a chiarire la questione, precisando che il ministero dell'Economia e delle finanze, interrogato in merito, ha fornito un'interpretazione sulla problematica. Il dicastero stesso, con sue precedenti esternazioni, aveva escluso questa possibilità.

Ora l'Inps, a seguito anche dei chiarimenti ministeriali, precisa che è possibile la proposizione del ricorso amministrativo ai Comitati provinciali dell'Istituto di previdenza a seguito di reiezione di prestazioni d'invalidità civile. Infatti, a coloro che abbiano presentato il ricorso amministrativo dopo il 31 dicembre 2004 e ricevuto la conseguente comunicazione circa l'improponibilità dello stesso, se possibile, dovrà essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno, l'ammissione del ricorso in base ai recenti dettami del ministero dell'Economia e delle finanze.

LA PENSIONE SUPPLEMENTARE

CHE COS'È

E' una pensione che va ad aggiungersi alla pensione principale. Si può ottenere, quando i contributi versati all'Inps non sono sufficienti per avere una pensione autonoma.

A CHI SPETTA

A coloro che hanno:

- già una pensione liquidata da un altro Fondo assicurativo obbligatorio per i lavoratori dipendenti (Inpdap, Fondo elettrici, telefonici, ecc..)
- altri contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria Inps, non sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia o invalidità;
- compiuto l'età pensionabile INPS (65 anni se uomo e 60 se donna)
- cessato ogni rapporto di lavoro dipendente.

Per esempio:

Un lavoratore può aver versato contributi per 4 anni all'Inps e successivamente per 37 anni allo Stato: può ricongiungere i periodi di lavoro trasferendo i contributi dell'Inps allo Stato per ottenere un'unica pensione comprensiva di tutti i versamenti, oppure può lasciare i contributi all'Inps e chiedere la pensione supplementare. La seconda soluzione è possibile solo quando l'interessato ha già ottenuto la pensione a carico di altra forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti (Stato, Enti locali, Fondo elettrici, telefonici ecc.).

La pensione supplementare spetta indipendentemente dal numero di contributi versati.

E' calcolata come una normale pensione Inps, ma non può beneficiare di alcuna integrazione al minimo.

Spetta anche ai familiari superstiti.

La pensione supplementare spetta anche agli iscritti alla gestione separata, nel caso in cui non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma o se l'ammontare della prestazione risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale maggiorato del 20%.

Il trattamento è liquidato, dopo il compimento dei 57 anni d'età, a coloro che, oltre a vantare una posizione assicurativa nella gestione separata, siano titolari di una pensione a carico:

- dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, o delle forme esclusive e sostitutive di essa;
- delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

LE CONVENZIONI

L'Italia applica i Regolamenti Comunitari che prevedono la possibilità di utilizzare i contributi versati in tutti i paesi dell'Unione Europea. Sono state inoltre stipulate apposite convenzioni bilaterali con alcuni paesi extracomunitari verso i quali più forte è stata l'emigrazione italiana. Con le convenzioni internazionali si tutelano i lavoratori che hanno svolto parte della loro attività all'estero consentendo di maturare il diritto alla pensione.

CHI HA LAVORATO ALL'ESTERO

Per l'assicurato che ha svolto attività lavorativa in Italia e in un Paese convenzionato o nei Paesi dell'Unione europea, il diritto alla pensione viene accertato sommando i periodi di lavoro svolti in Italia e all'estero (totalizzazione). L'importo della pensione viene determinato da ogni Paese, in proporzione ai periodi assicurativi in esso maturati (sistema del pro-rata).

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI

La totalizzazione ha lo scopo di perfezionare il diritto alla pensione sommando i periodi assicurativi italiani ed esteri (comprensivi di ogni tipo di contribuzione: obbligatoria, da riscatto, volontaria e figurativa), senza che sia necessario il trasferimento dei contributi da un Paese all'altro.

È ammessa a condizione che il lavoratore abbia un periodo minimo d'assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Se non c'è questo periodo minimo, i contributi vengono utilizzati comunque dall'Ente previdenziale dell'altro Stato. Il periodo minimo, in Italia e nei paesi europei è pari a 52 settimane e può essere perfezionato anche solo con i contributi figurativi per il servizio militare. Nelle convenzioni bilaterali tale periodo può variare a seconda degli accordi stabiliti da ogni Paese. Il lavoratore che ha versato contributi in più di due Stati, non può totalizzare tutti i periodi d'assicurazione. Solo alcune convenzioni bilaterali ammettono la totalizzazione dei contributi con Paesi terzi, che risultino legati, a loro volta, da convenzioni di sicurezza sociale sia con l'Italia sia con lo Stato contraente (totalizzazione multipla).

IL CALCOLO DELLA PENSIONE IN "PRO-RATA"

Quando il diritto è raggiunto con la totalizzazione, il calcolo della pensione viene effettuato in "pro-rata", in altre parole limitatamente ai soli periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la prestazione.

Per esempio:

Un lavoratore ha versato in Italia 14 anni di contributi e in Francia 12 anni. Senza totalizzazione l'interessato non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia italiana in quanto non raggiungerebbe il requisito contributivo minimo.

L'Inps, al compimento dell'età pensionabile, liquida ugualmente la pensione perché nel complesso sono stati versati 26 anni. Ovviamente l'importo della pensione sarà calcolato solo sui 14 anni di contributi versati in Italia. La Francia liquiderà la propria pensione sui 12 anni di contribuzione.

DA RICORDARE

L'importo mensile in pagamento delle pensioni in pro-rata non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione accreditata in Italia, ad un quarantesimo del trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della pensione.

IL TRATTAMENTO MINIMO

La pensione in pro-rata il cui importo, sommato a quello dell'eventuale pensione estera, non raggiunge il minimo previsto dalla legge, viene integrata al trattamento minimo se i redditi del pensionato e quelli del coniuge non superano i limiti fissati. L'assicurato deve far valere almeno **dieci anni** di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa svolta in Italia.

Per tale requisito non viene considerata né la contribuzione volontaria né quella figurativa, ad eccezione dei contributi per malattia verificatasi durante il rapporto di lavoro e dei periodi di lavoro riscattati in Italia.

Hanno tuttavia diritto a ricevere l'integrazione, anche senza avere 10 anni di contribuzione, i **residenti in Italia** titolari di pensione liquidata in regime CEE o in regime di convenzione internazionale.

PER SAPERNE DI PIU'

Secondo la normativa comunitaria, le prestazioni speciali a carattere non contributivo (pensione sociale e assegno sociale, pensioni, assegni e indennità ad invalidi civili, ciechi e civili e sordomuti ecc.) vanno garantite dal Paese di residenza e, di conseguenza, sono inesportabili in ambito comunitario.

Pertanto, l'integrazione al trattamento minimo non viene pagata ai titolari di pensione - cittadini italiani, svizzeri o di paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo - che risiedono in uno stato membro diverso dall'Italia.

Dal 1° giugno 2002, con l'entrata in vigore dell'accordo CE - Confederazione svizzera, il trattamento minimo e le altre prestazioni a carattere non contributivo non sono esportabili in territorio svizzero.

LA DOMANDA

Nei paesi della Comunità Europea la **domanda di pensione va presentata nel luogo di residenza** presso l'istituzione competente in quello Stato. Sarà l'istituzione competente per territorio a segnalare la domanda presentata all'ente pensionistico estero interessato.

Per i paesi extracomunitari, la domanda può essere presentata anche presso il paese in cui si è lavorato o presso i consolati.

Deve essere presentata utilizzando i moduli previsti in relazione al tipo di pensione richiesta.

Oltre ai documenti solitamente previsti alla domanda devono essere allegati:

l'autocertificazione, in sostituzione del certificato di residenza e cittadinanza; il questionario previsto per il Paese estero e l'eventuale modulo di domanda, in caso di convenzione bilaterale, per la richiesta di prestazione a carico dello Stato estero; tutta la documentazione eventualmente posseduta, relativa ai periodi di lavoro svolti negli Stati esteri convenzionati; il modello concernente il diritto alle detrazioni d'imposta.

Congedi parentali e laurea: no al cumulo

Il riscatto dei periodi di congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro e quello del corso legale di laurea non possono essere cumulati ma attivati alternativamente. È quanto chiarito dall'Inpdap con una circolare emanata di recente.

L'Istituto ha ribadito che l'esercizio di una facoltà esclude la possibilità di avvalersi dell'altra e ciò indipendentemente dall'entità dei periodi riscattabili e sebbene gli stessi non si sovrappongano cronologicamente.

L'Inpdap è giunta a questa conclusione sentito il parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

DIRIGENTI D'AZIENDA

Dal 1° gennaio 2003 la legge finanziaria ha soppresso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAP), trasferendo all'INPS tutte le sue strutture e funzioni.

CHE COSA SUCCUDE

Il regime pensionistico dei dirigenti industriali è uniformato, a partire dalla stessa data, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Gran parte della disciplina prevista per l'Assicurazione Generale Obbligatoria era peraltro già stata estesa al rapporto assicurativo previdenziale dei dirigenti di aziende industriali nel 1997, con il "decreto d'armonizzazione", il D. Lgs.181/1997.

COSA C'E' DI NUOVO PER GLI ASSICURATI

Gli 82.447 dirigenti titolari di posizione assicurativa presso l'INPDAP al 31 dicembre 2002, sono iscritti automaticamente all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, mentre il rapporto di lavoro di quelli assunti dal 1° gennaio 2003 va denunciato direttamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La disposizione riguarda sia i dirigenti di prima nomina (per nuova assunzione o per passaggio di qualifica) sia i dirigenti già in possesso di posizione assicurativa presso l'INPDAP, che cessino il rapporto di lavoro in corso presso l'azienda e instaurino un nuovo rapporto presso la stessa azienda o un'altra azienda industriale. I contributi sono versati dalle aziende facendo riferimento all'intera retribuzione percepita, senza l'applicazione dei massimali fissati dalle leggi precedentemente in vigore.

Restano confermate, secondo le regole della relativa disciplina INPS, le possibilità di contribuzione facoltativa (versamenti volontari, ricingiunzioni e riscatti), di totalizzazione, di riscatto di rendita vitalizia e di contribuzione figurativa.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NON PENSIONISTICHE ED ASSISTENZIALI

Delle prestazioni previdenziali non pensionistiche rimane in vigore il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, mentre sono sopresse tutte le prestazioni di natura assistenziale (erogazioni straordinarie, assistenza infermieristica domiciliare, case di riposo, borse di studio, ecc.).

COSA CAMBIA PER I VECCHI PENSIONATI...

La gestione delle 90.444 pensioni INPDAP in essere al 31 dicembre 2002 è assunta dall'INPS, che prosegue la corresponsione delle prestazioni, confermando l'importo liquidato. Dal giugno di quest'anno il pagamento avviene direttamente con procedura INPS, con le modalità adottate per la generalità degli assicurati, come comunicato con la lettera inviata a ciascun pensionato in cui sono stati indicati la sede di competenza, la categoria della prestazione ed il relativo numero di certificato.

...E PER QUELLI NUOVI

Le domande di nuova pensione possono essere presentate nelle sedi INPS presenti sul territorio, che in un primo periodo provvederanno ad inoltrarle presso la sede ex INPDAP di Roma per la relativa fase istruttoria.

Entro il mese di ottobre 2003 gli archivi e i dati storici delle pensioni saranno trasferiti alle sedi territoriali, in modo da consentire la liquidazione diretta delle prestazioni a partire dal 2004. Le pensioni, ancora in fase di definizione, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, o anteriore, saranno definite secondo la disciplina vigente nell'INPDAP, mentre quelle con decorrenza successiva saranno pagate secondo il sistema del pro-rata. L'importo di queste prestazioni sarà quindi determinato dalla somma della quota corrispondente alle anzianità contributive maturate presso il soppresso Istituto, comprensive di contributi trasferiti o ricongiunti a seguito di domande presentate entro la fine del 2002, e di quella corrispondente alla anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a partire dal gennaio 2003. Spiegazioni più dettagliate sono contenute nelle circolari n.44 e [n.107](#) del 2003, **nella comunicazione relativa alla compatibilità per gli ex iscritti INPDAP con l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS e al differimento dei termini di pagamento dei versamenti volontari** e nella pagina dedicata alla [pensione dei dirigenti industriali](#) di Tutto Inps, presenti su questo sito. Per tutte le altre notizie, si possono consultare le voci della sezione Informazioni.

A disposizione dei dirigenti rimangono anche i servizi di calcolo previsionale della pensione maturata fino al dicembre 2002 e la possibilità di verificare, alla stessa data, la propria [posizione contributiva](#).

A PROPOSITO DI.....

**INPS:
Indennità di
disoccupazione.
Cambia il quantum.**

Con una recente circolare l'Inps, a seguito di un chiarimento del dicastero del Lavoro e delle politiche sociali, è tornata ad affrontare le problematiche inerenti l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, dopo le recenti modifiche legislative.

Nella sostanza, i contenuti di precedenti note dell'Istituto, non cambiano. L'unica modifica riguarda il "quantum" relativo all'indennità corrisposta nel settimo mese ai lavoratori di età inferiore ai 50 anni: è pari al 40 per cento della retribuzione e non al 30 per cento, come previsto in un primo momento.

**INAIL:
Denuncia di infortunio
per il lavoratore
distaccato.**

L'Inail ha fornito, con una recente circolare, alcune modalità operative concernenti l'infortunio occorso al lavoratore distaccato. In base alla normativa vigente, il distacco è finalizzato a soddisfare un interesse del datore di lavoro distaccante che pone temporaneamente a disposizione uno o più lavoratori di altro datore per l'esecuzione di un'attività lavorativa.

L'Inail stabilisce che il lavoratore può comunicare l'avvenuto infortunio sia al distaccante sia al distaccatario.

Nel distacco il titolare del rapporto di lavoro e relativi oneri assicurativi e previdenziali sono a carico del distaccante. In tal senso l'Istituto precisa che il termine di due giorni per l'invio della denuncia d'infortunio decorre dal momento in cui il distaccante ha ricevuto il certificato medico e non dal momento in cui il certificato è stato inoltrato al distaccatario.

PRINCIPALI SEDI



SAN BONIFACIO Via Ospedale Vecchio 6/A –Tel & Fax 045.610.25.25

VERONA Via Golfino 10 ☎ 045.88.73.127

BUSSOLENGO Via Roma 55 ☎ 045.67.02.666

VILLAFRANCA Corso Garibaldi, 57 ☎ 045.63.00.333

ISOLA DELLA SCALA Via Cavour 9 ☎ 045.73.00.472

LEGNAGO Via dei Massari 46 ☎ 0442.20141 - 0442. 627234

Per conoscere altri recapiti più vicini telefona allo 045/8873111

ITAL NEWS "IL PIACERE D'ASSISTERVI" E' UN SERVIZIO DELLA SEDE ITAL UIL DI SAN BONIFACIO

"Colui che è un buon giudice degli uomini corregge quello che sente con ciò che vede; colui che non è buon giudice degli uomini corrompe ciò che vede con ciò che sente."

